

CONTRATTO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER LA MOLTIPLICAZIONE AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DELLA VARIETA' DI FARRO SPELTA 'PIETRO'

TRA

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via Po, 14 - 00198 Roma, Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona del Dott., nella sua qualità di Direttore Generale del CREA

E

la ditta (di seguito DITTA) con sede legale in via Codice Fiscale e Partita IVA, nella persona del Sig./Dott., nato a il, nella sua qualità di legale rappresentante

PREMESSO CHE

- il CREA, istituito dal D.Lgs. n. 454 del 29.10.1999, persegue le sue finalità istituzionali attraverso proprie strutture scientifiche (Centri di ricerca) come previsto all'art. 1, comma 4, dello Statuto adottato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con D.M. n. 1165 del 27.1.2017;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l) dello Statuto e del suddetto Piano, il CREA svolge attività di registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore, garantendo, anche attraverso il miglioramento genetico e le scienze economiche per la conservazione e la gestione della biodiversità, la valorizzazione delle produzioni;
- il CREA intende assicurare alle nuove varietà vegetali sviluppate presso le proprie strutture di ricerca, in quanto costituente, un'ampia diffusione anche nell'ambito del processo di trasferimento dei risultati alle imprese;
- presso la sede di Foggia del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali è stata ottenuta la varietà di farro spelta 'PIETRO' (SIAN n. 11202, D.M. n. 21822 del 4/10/2010);
- il CREA, per il tramite del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali ha inteso acquisire, con Avviso pubblicato il (prot. n. del, manifestazioni di interesse da parte di Aziende/Ditte/ATI finalizzate alla sottoscrizione di contratti di licenza non esclusiva di moltiplicazione ai fini della commercializzazione della varietà di farro spelta 'PIETRO';
- la DITTA, in risposta all'Avviso citato, ha manifestato interesse (prot. del) ad ottenere un contratto di licenza non esclusiva di moltiplicazione ai fini della commercializzazione per la varietà di farro spelta 'PIETRO';
- il CREA, per il tramite del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali, con determina direttoriale prot. n. del, ha individuato la DITTA quale soggetto cui affidare la licenza non esclusiva di moltiplicazione della varietà di farro spelta 'PIETRO' nel solo territorio italiano, con possibilità di commercializzazione in tutti i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificatamente al gruppo "Cereals", come si evince dalla documentazione in riscontro al predetto Avviso, per la sua esperienza nel settore dei cereali a paglia e la sua capacità di assicurare un'ottimale valorizzazione commerciale della varietà;
- le Parti intendono con il presente contratto definire i termini e le condizioni per la concessione, in forma di non esclusiva, del diritto di moltiplicare ai fini della commercializzazione la varietà di farro spelta 'PIETRO'

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e devono intendersi vincolanti per le Parti in ragione degli specifici obblighi e diritti che in capo alle stesse ne conseguono.

Art. 2 - Oggetto del contratto e territorio

Il CREA concede alla DITTA una licenza non esclusiva per la moltiplicazione e la valorizzazione commerciale della varietà, alle condizioni di seguito riportate:

- a) la moltiplicazione della varietà è possibile nel solo territorio italiano;
- b) la commercializzazione della varietà è possibile in tutti i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificatamente al gruppo "Cereals", distribuendo sul mercato, al di fuori del territorio italiano, esclusivamente seme di categoria Certificato di ultima riproduzione ammessa nel Paese di esportazione;
- c) potranno essere prodotte le categorie di sementi Pre-base, Base, R1 e R2 e potrà essere venduto e commercializzato seme delle categorie predette fatto salvo quanto indicato al precedente punto b).

In caso di risoluzione contrattuale anticipata come pure nel penultimo anno di attività del presente contratto il CREA consentirà la sola certificazione di sementi di categorie R1 e R2.

La DITTA si riserva di richiedere eventuali autorizzazioni al declassamento che si renderanno necessarie in funzione dello sviluppo commerciale della varietà come da piano di sviluppo per il territorio definito dal presente articolo.

La DITTA ed il CREA si impegnano a concordare per la migliore esecuzione del contratto, la moltiplicazione sementiera in ambiti territoriali diversi dal territorio italiano ove se ne raffigurasse la necessità ed a regolare ciò con un documento a parte, che diventerà parte integrante di questo contratto.

La DITTA si impegna a moltiplicare e commercializzare solo materiale sottoposto alle procedure di certificazione ufficiale.

Art. 3 - Sublicenze

Al fine del raggiungimento della migliore diffusione commerciale della varietà, la DITTA potrà avvalersi, oltre che della propria struttura tecnica e commerciale, anche di altre società/ditte collegate con le quali potrà sottoscrivere appositi contratti di sub-licenza o anche di moltiplicazione che dovranno rispettare i diritti nascenti del presente contratto in favore del CREA e dovranno avere termine contestualmente alla scadenza del presente contratto o alla cessazione dello stesso a qualsiasi titolo.

Le aziende che sottoscriveranno contratti di sub-licenza o anche di moltiplicazione effettueranno la loro attività sotto la responsabilità della DITTA, a cui dovranno comunicare i quantitativi di seme eleggibili di etichettatura ufficiale da parte del soggetto preposto per legge.

Art. 4 - Riconoscimento del Costitutore, mantenimento in purezza e responsabilità

La DITTA riconosce il CREA quale Costitutore della varietà ed assume, con il presente contratto in non esclusiva, la piena responsabilità della diffusione ai fini della valorizzazione commerciale della stessa.

Il CREA, o soggetto da esso delegato, ha la facoltà dietro semplice richiesta ed a sue spese, di verificare la purezza genetica, la qualità fitosanitaria e l'adeguatezza degli schemi di moltiplicazione adottati dalla DITTA.

Art. 5 - Durata del contratto

Il presente contratto avrà durata di anni 15 (quindici), a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, e non potrà essere rinnovato.

Resta fermo l'impegno delle Parti a rinegoziare o confermare i termini economici e tecnici a scadenze quinquennali a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al termine dello stesso in ragione dell'andamento favorevole di mercato. La rinegoziazione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). Nel caso in cui non si addivenisse ad un accordo tra le Parti, il contratto sarà da considerarsi immediatamente risolto, fermo restando il rispetto del versamento del corrispettivo maturato fino al momento della risoluzione.

Art. 6 - Gestione finanziaria e corrispettivi

La DITTA si impegna ad acquistare, all'atto della stipula del presente contratto, dal CREA al prezzo di 500,00 €/t IVA esclusa (franco partenza azienda agraria sperimentale CREA 'Manfredini' in Foggia, FG), 350 kg (ed eventualmente quantità superiori, se disponibili) di seme tecnico in natura di categoria PB3G, da selezionare ed eventualmente conciare, al fine di implementare il piano di sviluppo di cui all'art. 7.

La DITTA invierà ogni anno al CREA, o a soggetto da esso delegato, alla fine della campagna di vendita e al più tardi entro il mese di maggio, una dichiarazione relativa ai volumi di sementi certificate complessivamente vendute, incluse quelle poste in commercio dai sub-licenziatari. I quantitativi invenduti di seme certificato saranno constatati a mezzo verbale ufficiale di giacenza redatto dal CREA-Centro di ricerca Difesa e Certificazione (di seguito CREA-DC) o da altri enti preposti a tale attività oppure di terzi demandati dal CREA per eventuali controlli e sopralluoghi. In caso di distruzione o vendita a macina del prodotto in giacenza, la DITTA dovrà produrre dichiarazione attestante l'avvenuto cambio di destinazione del prodotto sementiero.

A seguito di fatturazione da parte del CREA, o da soggetto da esso delegato, la DITTA si impegna a versare, a partire dall'annata di vendita 2022/23, i corrispettivi come indicati nella tabella sottostante:

Categoria certificazione sementiera	Royalties (€/t)
Pre-base e Base	125,00
R1	75,00
R2	25,00

La DITTA accetta il piano di sviluppo e diffusione quale quantitativo minimo di seme certificato sul quale applicare il corrispettivo variabile (*royalties*).

Il calcolo delle *royalties* da corrispondere è da intendersi IVA esclusa ed è relativo al volume dei quantitativi certificati e venduti, al netto delle giacenze documentate a mezzo di apposito verbale redatto dal CREA-DC o da organismi terzi preposti nei singoli Stati oppure da terzi demandati dal CREA per eventuali controlli e sopralluoghi.

Il corrispettivo variabile (*royalties*) verrà rivalutato a partire dal 5° anno di applicazione del presente contratto, ed ogni 5 anni, in misura non inferiore alla somma del tasso di inflazione medio ISTAT del quinquennio precedente.

Il CREA monitorerà l'andamento del rispetto delle condizioni contrattuali previste, in particolare relativamente all'adempimento del piano di sviluppo proposto di cui al successivo art. 7, e dei termini di pagamento stabiliti, riservandosi, in caso di inadempienze, di attuare la risoluzione unilaterale anticipata del contratto.

La DITTA si impegna ad effettuare i pagamenti al CREA, qualora essi non avvengano tramite soggetto da esso delegato, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture ed il corrispettivo dovrà essere versato sul conto corrente intestato al CREA presso la Banca BNL, Agenzia di Roma - Via Degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 Roma (IBAN: IT 19S0100503382000000218660 --- BIC/SWIFT: BNLIITRR), indicando nella causale del pagamento le indicazioni specificate in fattura ed il numero della stessa.

La DITTA conserverà per un periodo di cinque anni la documentazione attinente alla produzione e la vendita delle sementi, permettendo al CREA, o ad altro soggetto da esso delegato, di esaminare e verificare, a richiesta, tale documentazione, offrendo ogni assistenza necessaria in tale attività di verifica.

Art. 7 - Obiettivi di vendita

La DITTA si impegna alla diffusione nel territorio contrattuale della varietà di farro spelta 'PIETRO' come indicato nella tabella sottostante. Il piano previsionale di sviluppo commerciale, si riferisce all'obiettivo minimo di produzione certificata e venduta, comprensivo dei quantitativi derivanti dalle eventuali sub-licenze rilasciate:

PIANO DI PREVISIONALE DI SVILUPPO COMMERCIALE (t/annue di seme certificato e venduto)					
Categoria di certificazione sementiera	Anno				
	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
Pre-base / Base	===	===	===	===	===
R1	===	===	===	===	===
R2	===	===	===	===	===

Il CREA si impegna a fornire entro il 30 settembre di ogni anno, a partire dal 2023, un quantitativo di seme pre-base certificato o certificabile necessario per l'attuazione del piano di sviluppo come sopra definito. La DITTA dovrà definire e comunicare per iscritto entro il 30 settembre dell'anno precedente il fabbisogno di seme pre-base eventualmente necessario per la campagna di semina dell'anno successivo.

La DITTA con la stipula del presente contratto si impegna:

- a garantire, in modo diretto o tramite aziende/società ad essa collegate, sulla base delle esigenze del mercato nazionale, parità di accesso all'operatore finale;
- a commercializzare, anche mediante suoi sub-licenziatari, esclusivamente seme certificato.

La DITTA accetta la revisione del piano di sviluppo e diffusione per i quinquenni successivi al primo con atti scritti integrativi.

Art. 8 - Diritto di ispezione e obblighi in ordine alla divulgazione

Al fine di consentire la verifica del corretto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, il CREA ha il diritto, che la DITTA gli riconosce, di procedere con semplice richiesta scritta, da trasmettersi con almeno 7 (sette) giorni di preavviso, anche per il tramite di soggetti delegati, a verificare libri/registri e documenti amministrativo/contabili relativi alla moltiplicazione e commercializzazione della varietà.

La DITTA, con il presente contratto, autorizza il CREA o soggetto da esso delegato, a reperire ogni informazione pertinente relativa al controllo e alla certificazione sementiera della varietà. Tali autorizzazioni dovranno essere assicurate anche per quanto riguarda i sub-licenziatari.

La DITTA si impegna ad utilizzare la denominazione della varietà in modo corretto e non lesivo dell'immagine dell'ente, a riportare o a far riportare la dicitura "*Spelt wheat variety selected by CREA-Italy*" su ogni documento di qualsiasi natura destinato a terzi, nel quale sia riprodotto, pubblicizzato, descritto o altrimenti indicato il nome della varietà di farro spelta 'PIETRO' e a far riportare la stessa dicitura su tutto il seme commercializzato.

Al fine di accertare che siano rispettate le clausole contrattuali, il CREA si riserva la facoltà di attuare controlli, anche attraverso soggetti da esso delegati, presso tutte le sedi della DITTA, durante le fasi di moltiplicazione, lavorazione e commercializzazione del seme fornendo informativa scritta con almeno 7 (sette) giorni di preavviso.

La DITTA si impegna a consentire l'accesso ai propri magazzini/locali nonché a superfici agricole, al personale del CREA (o a suoi delegati) per la verifica di quanto dichiarato, mettendo a disposizione ogni mezzo atto allo scopo.

La DITTA si obbliga a tenere una ordinata contabilità in quanto il CREA in qualsiasi momento potrà richiedere la quantità di semente commercializzata, il nominativo e l'indirizzo di ciascun acquirente ed ogni altro occorrente per la tutela dei diritti del licenziante.

E' concessa al CREA la possibilità di controllare tale contabilità, direttamente o tramite soggetto da esso incaricato ed effettuare tutto quant'altro occorra per verificare il pieno rispetto di quanto stabilito dal presente contratto.

Art. 9 - Mutazioni

Qualsiasi mutazione delle varietà individuata dalla DITTA dovrà essere immediatamente segnalata al CREA, che ne assumerà la proprietà.

Il materiale vegetale di ciascuna mutazione individuata dalla DITTA dovrà essere fornito gratuitamente al CREA al fine di avviare i necessari controlli genetici.

Per la durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla comunicazione di individuazione della mutazione, la DITTA si asterrà dal moltiplicare la mutazione individuata.

Nel caso in cui la mutazione sia talmente diversa dalla varietà originale da costituire una nuova cultivar, la DITTA avrà diritto ad un contratto di licenza non esclusiva per la sua moltiplicazione e commercializzazione. Gli aspetti economici saranno definiti nell'ambito di un ulteriore nuovo contratto.

Art. 10 - Garanzie

La varietà di farro spelta 'PIETRO' viene concessa allo stato in cui si trova e senza alcuna espressa garanzia di produttività o garanzie di altro tipo, implicite o esplicite.

Il CREA non garantisce in alcun modo che la varietà oggetto del presente contratto:

- non sia stata oggetto di contraffazione da parte di terzi;
- abbia idoneità ad un particolare uso né la sua immunità da difetti di qualsivoglia natura.

Con la sottoscrizione del contratto, la DITTA e/o anche aziende/società collegate, si impegnano a collaborare con il CREA al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenirle.

Qualora la DITTA, e/o anche aziende/società collegate, vengano a conoscenza di possibili contraffazioni o usi non autorizzati della varietà dovranno darne immediata comunicazione per iscritto al CREA.

In caso di accertata contraffazione o usi non autorizzati le Parti concorderanno in buona fede eventuali azioni legali congiunte.

Resta inteso che il CREA avrà facoltà di intraprendere azioni legali nei confronti di eventuali soggetti autori delle dette contraffazioni o usi non autorizzati e tale decisione dovrà comunque essere comunicata per iscritto entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla scoperta di detta contraffazione o usi non autorizzati.

Qualora il CREA decida di iniziare un'azione legale in rapporto ad una contraffazione o usi non autorizzati, la DITTA potrà intervenire nel corso del giudizio, secondo le regole previste dal vigente Codice Civile.

Qualora invece, il CREA decida di non intraprendere un'azione legale in rapporto ad una contraffazione o usi non autorizzati, la DITTA potrà intraprendere l'azione per conto proprio, salvo il diritto del CREA di intervenire nel processo in ogni momento, secondo le regole previste dal vigente Codice Civile.

Art. 11 - Clausola di manleva

Il CREA non sarà responsabile per eventuali danni, richieste di risarcimento e/o pretesa che dovesse essere avanzata da terzi nei confronti dell'ente, conseguentemente alla violazione di anche un solo degli obblighi previsti dal presente contratto.

Art. 12 - Contraffazioni

Con la sottoscrizione del presente contratto, la DITTA si impegna a collaborare con il CREA al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione e/o usi non autorizzati della varietà nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenire tali contraffazioni e/o usi non autorizzati.

Qualora la DITTA venga a conoscenza di possibili contraffazioni, usi non autorizzati della varietà o comportamenti scorretti lesivi dei diritti oggetto del presente contratto da parte di terzi, dovrà darne immediata comunicazione per iscritto al CREA.

Al fine di meglio individuare eventuali contraffazioni e/o usi non autorizzati, CREA comunicherà alla DITTA il nominativo delle altre DITTE e delle relative aziende associate in possesso di altri contratti di licenza non esclusiva stipulati con il CREA per la varietà in oggetto.

In caso di accertata contraffazione della varietà, le Parti concorderanno in buona fede eventuali azioni legali congiunte per tutelare i propri diritti.

Art. 13 - Inadempimenti e risoluzione del contratto (restituzione della varietà)

Il CREA si riserva di risolvere il contratto qualora anche una sola clausola non venga rispettata o nei casi di inadempimenti gravi o ritardi non sanati, in particolare il rispetto delle clausole di cui all'art. 6 relativo al pagamento dei corrispettivi previsti nel medesimo articolo.

Nell'ipotesi di inadempimento la DITTA dovrà provvedere entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, da trasmettere all'altra parte a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). Trascorso detto termine il contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile.

Nell'ipotesi di risoluzione anticipata del presente contratto, qualora la DITTA non intraprenda le attività conseguenti alla finalità di diffusione della varietà, le Parti concordano fin d'ora che essendo venuti meno i presupposti del presente contratto la varietà ritornerà nella completa disponibilità del CREA e la DITTA con effetto immediato non potrà avviare ulteriori moltiplicazioni di alcuna categoria di seme della varietà stessa.

Ferma restando la risoluzione, la DITTA e le aziende/società ad essa collegate, potranno procedere alla vendita del seme già certificato in proprio possesso, fino ad esaurimento delle scorte, entro un anno dalla risoluzione del contratto con obbligo di pagamento delle royalties dovute. Oltre tale periodo, il seme invenduto andrà distrutto e la verifica dell'avvenuta distruzione sarà effettuata dal CREA, o da soggetto da esso delegato, a seguito della comunicazione da parte della DITTA dell'avvenuta distruzione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta scritta del CREA.

Il presente contratto sarà inoltre risolto con decorrenza immediata qualora la DITTA sia sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale (fusione o confluenza in altra società) o si trovi in uno stato di incapacità conclamata a far fronte alle proprie obbligazioni.

La DITTA, pena la risoluzione del contratto, non può cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti da esso, se non nei limiti di cui al precedente art. 3.

Art. 14 - Diritto di recesso

Ciascuna parte può recedere dal presente contratto in ogni momento, con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) da cui emergano giustificati motivi di recesso.

Qualora tale diritto fosse esercitato dalla DITTA, questa sarà comunque tenuta a provvedere al pagamento degli importi dovuti al CREA, maturati fino al recesso o alla risoluzione del contratto, nonché di quelli relativi alle attività di vendita di semente certificata entro un anno dal recesso o dalla risoluzione stessa come indicato al precedente art. 13.

In caso di recesso o risoluzione del contratto, la varietà tornerà nella completa disponibilità del CREA come indicato al precedente art. 12.

Art. 15 - Oneri fiscali

Le Parti convengono che il presente contratto, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 comma 2 e 40 comma 1 del D.P.R. n. 131/1986.

Il presente contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 3/5/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Gestione Tributi), verrà sostenuta dal CREA. Le eventuali spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente contratto, sono a carico della DITTA.

Art. 16 - Norme applicabili e controversie

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente contratto che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, al fine di risolvere ogni eventuale controversia le Parti individuano come Foro competente quello di Roma.

Art. 17 - Comunicazioni

Il CREA, nella persona del Direttore Generale, relativamente al presente contratto, dà mandato per la gestione degli aspetti amministrativo/contabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo per il monitoraggio, la gestione, la riscossione del corrispettivo, la verifica delle condizioni tecniche e quant'altro necessario per la gestione e la valorizzazione della varietà vegetale di cui al presente contratto) al Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali.

Per qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto, si stabiliscono i seguenti riferimenti:

Per il CREA

CREA-Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali

S.S. 673 – km 25,200

71122 FOGGIA

Tel: +39-0881-742972

E-mail: ci@crea.gov.it

PEC: ci@pec.crea.gov.it

p.c.

CREA-UDG5 | Ufficio Trasferimento tecnologico

Via Po, 14

00198 ROMA (RM)

Tel: +39-06-47836458

E-mail: trasferimentotecnologico@crea.gov.it

PEC: crea@pec.crea.gov.it

Per la DITTA

.....

Via

Tel:

E-mail:

PEC:

Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

Art. 18 - Disposizioni generali

Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente contratto, sarà efficace solo se concordata tra le Parti e trasmessa con raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati all'art. 17 del presente contratto.

Il presente contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso ed accettato dalle Parti. Qualsiasi termine, condizione o garanzia diversi da quelli contenuti nel presente contratto, per essere validi dovranno essere redatti per iscritto ed essere firmati congiuntamente.

Qualora qualsiasi clausola del contratto dovesse essere ritenuta invalida e/o non eseguibile, tale vizio non importerà l'invalidità delle restanti clausole del contratto che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia. Le Parti espressamente rinunciano ad ogni pretesa per danni che possa nascere come risultato di un tale vizio.

Il presente contratto, costituito da n. 8 premesse e n. 18 articoli, viene sottoscritto dalle Parti esclusivamente in forma digitale ai sensi la normativa vigente, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Per il CREA

Il Direttore Generale

Dott.

Firmato digitalmente ai sensi del CAD

Per la DITTA

Il Legale Rappresentante

Sig./Dott.

Firmato digitalmente